



Istituto Romano di
San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
C.F. 80112430584

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" DELLA REGIONE LAZIO PRESSO LA SEDE DELL'ASP "ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE"

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PREMESSE	4
DEFINIZIONI	5
DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA	7
PROGETTAZIONE	9
ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE	9
ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI	12
ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI	12
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE	14
ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008.	14
ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	14
ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	14
DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ	15
ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI	15
ART. 10. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE	16
ART. 11. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE	17
ART. 12. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE	22
ART. 17. STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI	25
RESPONSABILITÀ	26
ART. 18. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	26
ART. 19. IMPEGNI DEL COMMITTENTE	27
ART. 20. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.	27
ART. 21. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI	28
ART. 22. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI	28
22.1. IMPORTI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO PRINCIPALE	28
22.2. PENALI	30
22.3. PAGAMENTI	31
ART. 23. GARANZIE E POLIZZE	31
ART. 24. MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE	32
ART. 25. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI	33
ART. 26. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI	35
ART. 27. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	35
ART. 28. ULTERIORI DISPOSIZIONI	35
ART. 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	36
ART. 30. RECESSO	37
ART. 31. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	38
ART. 32. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	38

ART. 33. SICUREZZA PERSONALE	39
ART. 34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
ART. 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39
ART. 36. ACCESSO AGLI ATTI	39
ART. 37. PATTO D'INTEGRITA'	39
ART. 38. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	39
ART. 39. ALLEGATI	39

PREMESSE

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" DELLA REGIONE LAZIO PRESSO LA SEDE DELL'ASP "ISTITUTO ROMANO DI S. MICHELE".

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto/disciplinare di incarico.

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «**Codice dei contratti pubblici**» si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche ed integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
 - b) per «**Capitolato generale**», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
 - c) per «**Capitolato speciale**» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
 - d) per «**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro**» si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 e tutte le successive modifiche e integrazioni nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore.
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:
 - a) per «**progetto**» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello od il particolare segmento progettuale di cui si tratta nel contesto della disposizione;
 - b) per «**progettista**» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
 - c) per «**direzione dei lavori**» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità all'emissione del certificato di collaudo;
 - d) per «**direttore dei lavori**» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima) ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
 - e) per «**coordinamento**» si intende il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del testo unico sulla sicurezza sul lavoro; per «coordinamento progettuale» si intende il coordinamento nella fase della progettazione ai sensi dell'articolo 91 del predetto Testo unico sulla sicurezza sul

lavoro; per «coordinamento esecutivo» si intende il coordinamento nella fase dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 dello stesso testo unico sulla sicurezza sul lavoro;

- f) per «**coordinatore**» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento progettuale e del coordinamento esecutivo;
 - g) per «**collaudo**» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14, Capo I, Sezione III, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
 - h) per «**collaudatore**» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
 - i) per «**responsabile del progetto**» si intende il responsabile unico del progetto (RUP) di cui all'articolo 15 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.2;
 - j) per «**ANAC**» si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 222 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023;
 - k) per «**piano**» e per «**fascicolo**» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e 100, comma 1, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
 - l) per «**supporto informatico**» si intendono dei file archiviati su compact disc o dispositivi di archiviazione digitali (usb, hard disk, etc.), in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF o MXD per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del progetto;
 - m) per «**Stazione Appaltante**» si intende l'ASP Istituto Romano di San Michele;
 - n) per «**Committente**» si intende l'ASP Istituto Romano di San Michele;
 - o) per «**Aggiudicatario**» si intende l'operatore economico o il raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 al quale vengono affidati i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato a seguito di specifica procedura di gara;
 - p) per «**Appaltatore**» si intende l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.
3. Resta inteso che per progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore, si intende il tecnico singolo ovvero tutti gli altri soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. n. 36/2023, rubricato "Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria".
4. Qualora non diversamente definito nel contratto/disciplinare di incarico, il direttore dei lavori è responsabile e titolare della contabilità dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

- 1.1. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina gli incarichi professionali oggetto della procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e, segnatamente:
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II;
 - progettazione esecutiva ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione III, da porre a base di un appalto per l'affidamento dei lavori;
 - il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
 - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rispettivamente ex art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato II.14 ed ex art. 92 del D.lgs. n. 81/2008;
 - nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e relativo Allegato I.7, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti, di cui al DIP prot. n. 1641/2025.
- 1.2. I servizi richiesti formano oggetto di un incarico unitario ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali. Il Committente si riserva comunque sin d'ora la facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del Committente.
- 1.3. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi debbono rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica e quella in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture socio-assistenziali pubbliche.
- Le attività tecniche dovranno altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 23 giugno 2022, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 1.4. Nello svolgimento delle prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico dovrà essere posta notevole attenzione alla risoluzione delle possibili interferenze (cantieri edili, attività manutentive, pubblico, viabilità, ecc). Parimenti dovrà essere prestata particolare cura degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, in merito all'accessibilità e fruibilità dei servizi dell'intera area e delle aree e zone limitrofe.
- 1.5. Le prestazioni tecniche specialistiche oggetto dell'incarico di che trattasi dovranno comunque garantire il pieno rispetto del cadenzato cronoprogramma imposto dal soggetto finanziatore nonché i relativi limiti di spesa della provvista finanziaria accordata.
- 1.6. Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'incarico.
- 1.7. L'offerta dell'Aggiudicatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali

inderogabili le modalità esecutive del servizio, i servizi aggiuntivi eventualmente proposti ed ogni altra condizione inclusa nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, nessuna esclusa.

- 1.8. In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del Committente uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Resta inteso che l'organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza dovrà essere corrispondente a quanto diffusamente indicato nella *Lex Specilias* di gara.
- 1.9. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice appalti approvato con D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui il Soggetto affidatario indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione non è ammesso il subappalto della progettazione e della direzione dei lavori.

È ammesso il subappalto dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

- 1.10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di nominare uno o più ispettori di cantiere tra i propri dipendenti, che, unitamente ai professionisti esterni incaricati, andranno a costituire l'Ufficio di Direzione Lavori.

PROGETTAZIONE

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

2.1. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

2.1.1. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2.1.2. Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal responsabile del progetto, il progetto è redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.7, Sezione II e III, da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori.

2.1.3. Il progetto, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sarà redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale dell'intervento, sia nelle fasi di realizzazione sia in quelle di gestione.

2.2. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.2.1. L'Aggiudicatario per quanto riguarda i contenuti progettuali e in merito agli aspetti funzionali e organizzativi della casa di riposo, dovrà fare riferimento allo Studio di Fattibilità Tecnico Economica.

2.2.2. Il centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza da realizzare all'interno della palazzina Giuliani, è stata pensata con l'obiettivo di introdurre all'interno del territorio una struttura con standard quali-quantitativi, ambientali, impiantistici e tecnologici in grado di garantire una elevata efficacia

dei processi di cura, di assistenza e supporto, elevate condizioni di sicurezza per pazienti e operatori e al contempo esaltare il benessere organizzativo, l'ergonomia lavorativa e la funzionalità. La struttura socio assistenziale dovrà essere, altresì, in grado di conciliare le complessità tecnologiche con la dimensione umana, per offrire all'utenza ambienti idonei e accoglienti ma anche sicuri, coinvolgenti e funzionali per gli operatori impiegati e per le attività in esso svolte.

2.2.3. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

2.2.4. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- a) predisporre una piattaforma telematica di interscambio in tempo reale di informazioni con il RUP/Committente, ovvero per la raccolta di tutti gli elaborati che saranno consegnati;
- b) produrre un numero minimo di 1 (uno) copia cartacea di ogni elaborato (grafico e descrittivo) e di ogni altro atto connesso od allegato da considerarsi già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie cartacee degli elaborati progettuali (grafici e descrittivi) e di ogni altro atto connesso od allegato a semplice richiesta del Committente; a richiesta del Committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- c) produrre e consegnare, unitamente agli elaborati di cui alla lettera b), copia degli stessi su supporto informatico, nella seguente modalità: una copia in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .IFC, .XLS, .DOCX), una copia in formato .PDF conforme all'originale e una copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente; non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;
- d) in caso di incarico di direzione lavori, a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi "*as built*" in almeno una copia cartacea debitamente timbrata e firmata, nonché copia su supporto informatico con le modalità di cui alla precedente lettera c);
- e) in caso di incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera, in almeno una copia cartacea, nonché copia su supporto informatico con le modalità di cui alla precedente lettera c).

2.3. NORME TECNICHE

2.3.1. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole ed alle norme tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali ed i prodotti devono essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

2.3.2. I progetti dovranno essere predisposti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché a quella di matrice ambientale ed urbanistica ed a quella in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture e socio-assistenziali pubbliche.

2.3.3. Le attività tecniche devono altresì rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto la progettazione dovrà garantire il rispetto dei principi e delle specifiche tecniche stabiliti dal D.M. 26/06/2015 "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*", come modificato dal D.M. 11/10/2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di*

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", nonché dal D.M. 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", e dal D.M. 27/09/2017 "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" (Criteri Ambientali Minimi).

2.3.4. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

2.4. ESTERNAZIONE DELLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO

2.4.1. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del progettista alle riunioni degli organi collegiali del Committente, nonché alle riunioni convocate presso l'Azienda Sanitaria competente, per chiarimenti, illustrazioni, ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023, ed ogni altra necessità in relazione al progetto.

2.4.2.

2.4.3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI, SUBENTRO O SOSTITUZIONE DEI PROGETTISTI

2.4.4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potranno, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2.4.5. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati dei progetti anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

2.4.6. Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta del Committente, che può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti, gli atti comunque formati e su qualsiasi supporto prodotti dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'incarico.

2.5.2. Il Committente è altresì autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti od altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

3. PROGETTAZIONE

3.1 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

3.1.1 Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività e dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, nonché le ragioni della scelta della soluzione prospettata.

3.1.2. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere svolte adeguate indagini e studi conoscitivi anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

3.1.3. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, composto dagli elaborati di cui all'art. 6 comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

3.1.4. Le prestazioni relative alla progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell'allegato "Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara DM 17 Giugno 2016".

3.1.5. Dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico di Progettazione, l'affidatario del servizio, dovrà effettuare tutti i rilievi e le verifiche tecniche necessari per la redazione del relativo progetto, incluso l'esame dei documenti agli atti del Committente. Parallelamente, dovrà promuovere e sovrintendere gli incontri e sopralluoghi ritenuti necessari alla completa definizione di tutte le questioni preliminari alla redazione del progetto, redigendone verbali.

3.1.6. L'elaborazione finale del PFTE comprenderà altresì:

- elaborati per la valutazione progetto antincendio di cui al DM 07 agosto 2012 da presentare al Comando dei VVF competente;
- elaborati necessari per l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza.

3.1.7. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, l'affidatario dovrà fare riferimento anche ai contenuti dei regolamenti aziendali inerenti la tutela della salute dei lavoratori e le azioni di coordinamento per la sicurezza.

3.1.8. L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali modifiche richieste nel processo di approvazione.

3.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3.2.1 Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie.

3.2.2 Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilità tecnico economica nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

3.2.3 Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, composto dagli elaborati di cui all'art. 22 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

3.2.4 Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione di fattibilità tecnico economica, recependo le eventuali prescrizioni degli atti autorizzativi.

3.2.5 Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.

3.2.6 Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

ART. 4. ACQUISIZIONE DEI PARERI E APPROVAZIONE DEI PROGETTI. CONFERENZA DI SERVIZI

4.1. Le prestazioni progettuali devono comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento:

- a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;
- b) in materia di prevenzione incendi;

- c) EVENTUALMENTE in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica;
- d) in materia storica e/o architettonica;
- e) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
- f) in materia edilizia e urbanistica;

4.2. La prestazione progettuale deve comprendere altresì tutti gli adempimenti di cui al comma precedente, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale alla stessa conferenza di servizi qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.

4.3. Le attività tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive delle prestazioni relative alla redazione e presentazione di tutto quanto necessario in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture socio-assistenziali pubbliche.

ART. 5. ULTERIORI INDICAZIONI

5.1. Le modalità di redazione degli elaborati e quelle afferenti lo svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere concordi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del progetto ai sensi degli artt. 15 e 41 comma 5 del D.lgs. 36 del 2023.

5.2. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

5.3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dai servizi sia del Committente. Il tecnico incaricato è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5.4. Il tecnico incaricato si impegna a presentare un cronoprogramma delle attività affidate validato dal Responsabile Unico del progetto, onde consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti. Sul punto si specifica sin d'ora che lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP mediante riunioni congiunte da tenersi presso la sede del Committente. Resta inteso che l'aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse (trasporti, alloggio, vitto, ecc.)

5.5. Le prestazioni progettuali debbono intendersi onnicomprensive di tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi. Di talché il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare senza alcun compenso aggiuntivo:

- i. alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro;
- ii. alle prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti;
- iii. alle prescrizioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni emerse nel corso del subprocedimento di verifica ex art. 42 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto l'Azienda committente si riserva di

procedere alle predette attività di verifica in progress con l'evoluzione della progettazione: l'aggiudicatario deve pertanto rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo che svolgerà tale compito secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Committente;

- iv. ai diversi orientamenti ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche che il Committente abbia a manifestare, finanche in corso di elaborazione, anche su punti fondamentali del progetto.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

ART. 6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE EX D. LGS. N. 81 DEL 2008

6.1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione;
- b) il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

6.2. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, quanto all'art. 91, comma 1, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto invece all'art. 91, comma 1 lett. b) e all'art. 92, sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori ed assistenza al collaudo.

ART. 7. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

7.1. Il coordinatore per la progettazione deve:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.lgs. n. 81 del 2008.

ART. 8. OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; deve adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

- d) deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) deve segnalare al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.lgs. n. 81 del 2008 e deve proporre, ove occorra, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente od il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

8.2. L'Aggiudicatario in linea generale cura tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ

ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI

9.1. Fermo restando quanto specificato all'art. 1, comma 2, del presente Capitolato, l'incarico comprende:

- a) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- b) il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
- c) liquidazione rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- d) controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- e) contabilità dei lavori a corpo;
- f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- g) predisposizione della SCIA antincendio e delle pratiche catastali.

9.2. L'organigramma minimo dell'ufficio di direzione dei lavori è composto da un Direttore dei lavori, un Direttore Operativo e un Ispettore di cantiere. Tale ufficio è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

9.3. Al Direttore dei lavori ed all'ufficio di direzione lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e relativo Allegato II.14 e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,

dell'articolo 119 del Codice.

9.4. Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed alla costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva approvata dall'Azienda committente: tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché da evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

9.5. Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Cod. Civ. e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Cod. Civ..

9.6. Il Direttore operativo dovrà garantire i compiti di cui all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice. Esso dovrà svolgere le funzioni che gli saranno espressamente affidate dal D.L., pertanto dovrà aver maturato preferibilmente una competenza trasversale nelle categorie d'opera affidate e dovrà essere presente durante le principali fasi esecutive delle lavorazioni specialistiche ad esso delegate, al fine di verificare che esse siano eseguite regolarmente e nell'osservazione delle clausole contrattuali.

9.7 L'Ispettore di cantiere dovrà garantire i compiti di cui all'art. 2 comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice. In particolare, esso dovrà essere presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo dell'opera.

ART. 10. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

10.1 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

10.1.1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

10.1.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

10.2. LA CONSEGNA DEI LAVORI

10.2.1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, deve provvedere alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

10.2.2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili ed i disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.

10.2.3. Qualora l'esecutore senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

- a) Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza tra il verbale di consegna dei lavori e l'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni

eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

10.2.4. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10.2.5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna ed il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

10.2.6. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativa - contabile nei confronti del Committente del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

10.2.7. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore debba assumere dal precedente, nonché per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 11. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

11.1. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

11.1.1. Il direttore dei lavori esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, altresì tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

11.1.2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in

opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

11.1.3. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, al progetto od al contratto.

11.1.4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie del Committente, con spese a carico dell'esecutore.

11.1.5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

11.1.6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

11.2. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

11.2.1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) rende un parere motivato preventivo sui subappalti in ordine al rispetto della normativa di settore, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché in merito ai quesiti eventualmente posti dalla Stazione Appaltante;
- b) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;
- c) controlla che i subappaltatori ed i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- e) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

11.2.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 104, comma 9, del Codice. Parimenti, nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice.

11.2.3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per

le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice;

- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'Allegato II.14 del Codice e all'articolo 8, commi 5 e 6 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte nell'Allegato II.14 del Codice e all'articolo 11 del succitato Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

11.2.4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

11.2.5. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

11.2.6. Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

11.2.7. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Servizio Aziendale di Emergenza Tecnica e Antincendio "2525", Vigili del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticità ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

11.3. MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

11.3.1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

11.3.2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di

esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche od addizioni al progetto senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempreché non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose od a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

11.3.3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

11.3.4. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la modifica contrattuale è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale: in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.

11.3.5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per cui non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore ed approvati dal RUP.

11.3.6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

11.3.7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

11.3.8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11.4. CONTESTAZIONI E RISERVE

11.4.1. Il direttore dei lavori si attiene alla relativa disciplina prevista dal Committente e riportata nel capitolato d'appalto oltreché alla normativa di settore ed agli arresti giurisprudenziali.

11.5. SOSPENSIONE DEI LAVORI

11.5.1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 121 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari, dando le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

11.5.2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa: la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

11.5.3. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

11.6. GESTIONE DEI SINISTRI

11.6.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione in cui descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere del ripristino di opere ed il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

11.6.2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere od alle provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo a cui può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

11.6.3. L'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

11.7. FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI

11.7.1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con

l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

11.7.2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

11.7.3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni ed apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

ART. 12. CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

12.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

12.1.1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con cui si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare ed a misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

12.1.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

12.1.3. Il direttore dei lavori dovrà rendere il proprio supporto tecnico-specialistico ed assistenza in loco agli Uffici della Stazione Appaltante finanche in fase di rendicontazione della spesa al soggetto erogatore del finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione ed implementazione di eventuali portali telematici messi a disposizione per la rendicontazione).

12.2. DOCUMENTI CONTABILI

12.2.1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se dal direttore dei lavori a ciò delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite

dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati ed immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure su cui, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In un'apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. In casi speciali, il direttore dei lavori propone al RUP che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e nelle modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, il quale emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le

vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per cui non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, comunque non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per cui non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

12.2.2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

12.2.3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, in cui sono specificati lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

12.2.4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi od agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

12.2.5. Al conto finale di cui al comma 12.2.1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione: a) il verbale od i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione ed atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni ed accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure ed il registro di contabilità; n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

12.2.6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

12.2.7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a

fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

12.3. STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

12.3.1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni di legge.

ART. 17. STUDI ACCESSORI SPECIALISTICI

17.1. Le attività tecnico specialistiche oggetto d'incarico si intendono comprensive di:

- a) prestazioni relative alla redazione e presentazione di tutto quanto necessario in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio, con piante di tutti i livelli in scala 1:100 quotate e apposita relazione tecnica;
- b) relazione energetica (ex Legge n. 10/91 e s.m.i.);
- c) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio;
- d) elaborati di progettazione antincendio ed ottenimento del certificato di prevenzione incendi;
- e) elaborati e relazioni per requisiti acustici.

17.2. Per dovere di completezza si ribadisce che le prestazioni tecnico-specialistiche oggetto d'incarico comprendono altresì tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni, SCIA, CILA, permesso di costruire, parere VV.FF, autorizzazioni allo scarico, verifiche di vulnerabilità sismica e di ogni altro atto di assenso comunque denominato ovvero di deposito di denunce di inizio attività od altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi, ove necessari o prescritti dall'ordinamento.

17.3. Le attività di cui al presente articolo, al pari di tutte le altre prestazioni oggetto d'appalto, sono totalmente compensate con l'importo a corpo posto a base di gara; il tecnico incaricato rinuncia pertanto sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese od altra forma di corrispettivo ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

RESPONSABILITÀ

ART. 18. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

18.1 L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adequazione degli elaborati predisposti in base alle richieste del Committente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

18.2 L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

18.3 Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dal Committente, l'ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a

fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

18.4 L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

18.5 Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, queste saranno redatte dall'Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di aggiudicazione.

18.6 In caso di redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che modifichino solo la quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno applicate sulla somma dei lavori assoluti delle quantità in più o in meno del quadro di raffronto.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie di Variante, che comportino modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi), l'onorario spettante è calcolato in base al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, applicando le prestazioni previste nella fase "Esecuzione dei Lavori" QcI.08 (Variante del progetto in corso d'opera). Le relative aliquote saranno corrisposte sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) relativo alle prestazioni realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

18.7 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP.

18.8 Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

18.9 L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dal Committente e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dal Committente.

ART. 19. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

19.1 Il Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

19.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

19.3 Il Committente s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 20. VERIFICHE DEL COMMITTENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

20.1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricato, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

20.2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non

esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

20.3. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

20.4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

20.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.

20.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l’Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

20.7. Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

20.8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

20.9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

20.10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

21.1. L’Aggiudicatario del servizio deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

21.2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, in uno con quelle previste dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

21.3. L’Aggiudicatario dovrà comunque produrre periodicamente relazioni sull’andamento delle attività e dei lavori. Nello specifico le predette relazioni saranno prodotte, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del presente Capitolato e della proposta contenuta nella offerta tecnica. Ogni elemento migliorativo

proposto, rispetto a quelli minimi imposti dalla vigente normativa, sarà opportunamente valutato in sede di gara.

21.4. Il Responsabile del Progetto potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, consegne parziali e/o intermedie delle prestazioni dedotte in appalto, tanto al fine di appurare il buon andamento del servizio.

21.5. L'Aggiudicatario del servizio, fermo quanto stabilito al punto 1.13 del presente capitolato, può valersi di proprio collaboratori, anche ulteriori rispetto alle risorse già ritualmente indicate nell'offerta tecnica di gara, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'aggiudicatario che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

21.6 Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'aggiudicatario, qualora richiesto dal RUP, dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate, power point, sequenze video, pannelli. L'Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico su richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione informativa del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

ART. 22. COMPENSO PROFESSIONALE, PENALI E PAGAMENTI

22.1. IMPORTI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO PRINCIPALE

L'importo presunto e stimato delle prestazioni oggetto dell'appalto è così sinteticamente quantificato:

Fase di progettazione Fattibilità Tecnico-Economica: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbII.02, QbII.13, QbII.19	27.779,88	Compenso per elaborati di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
	Spese	6.888,94	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		34.668,82	Importo totale

Fase di Progettazione Esecutiva: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
2.			
	QbII.05, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	29.587,03	Compenso per direzione dell'esecuzione (compreso coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

	Spese	7.337,08	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		36.924,11	Importo totale

Fase di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbIII.07, QcI12	47.070,27	Compenso per piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione
	Spese	11.672,63	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		58.742,90	Importo totale

Fase di Direzione lavori: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QcI.01 QcI.02 QcI.10a QcI.11	63.710,91	Compenso per direzione dell'esecuzione
	Spese	15.799,23	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		79.510,14	Importo totale

Il valore massimo stimato dell'appalto, anche ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice dei Contratti, è pari a € 209.845,97 (euro duecentonovemilaottocentoquarantacinque/97), al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e al netto dell'IVA, come riportato di seguito:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	71220000-6	34.668,82 €
Progettazione esecutiva	71220000-6	36.924,11 €
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione	71317000-5	58.742,90 €
Direzione Lavori	71240000-9	79.510,14 €
Importo totale a base di gara		209.845,97 €

Gli importi delle opere e le spese tecniche suddivisi per categorie (esclusi oneri di legge ed IVA) sono esplicitati nel "Prospetto riepilogativo calcolo corrispettivi".

L'importo totale a base di gara è in euro e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo dei costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Il corrispettivo offerto ai servizi in fase di progettazione – appalto principale (A) è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività di progettazione.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Per l'eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportano variazioni progettuali, il loro importo è da sommare a quello del progetto originario (importo di progetto originario più importi positivi e meno importi negativi), e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria.

Per l'eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) sarà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa (somme in più) l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione realmente eseguite dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente.

Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato In sede di gara. Resta fermo, beninteso, quanto previsto dalla disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 2, del presente Capitolato.

L'importo di cui al precedente comma 1 deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

22.2. PENALI

22.3.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non

imputabili alla Committente o all'Azienda sanitaria, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

22.3.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Aggiudicatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapacienza, sui pagamenti successivi.

22.3.3. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Aggiudicatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

22.3.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

22.3.5. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:

- a. 20% all'approvazione definitiva da parte della committenza degli elaborati progettuali del PFTE, a seguito dell'esito positivo della verifica e approvazione dello stesso.
- b. 20% all'approvazione definitiva da parte della committenza degli elaborati progettuali del PE, a seguito dell'esito positivo della verifica e approvazione dello stesso.

L'onorario relativo alle prestazioni di Direzione Lavori e CSE, sarà così corrisposto:

- a. Acconti in corso d'opera, corrisposti in maniera proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori - S.A.L., fino a concorrenza del 90% dell'importo del corrispettivo di contratto;
- b. Saldo al completamento dell'incarico, all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera/certificato di regolare esecuzione.

Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

22.3. PAGAMENTI

22.4.1. Ferma restando l'ottemperanza dell'Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, ad accertato dell'avvenuto e corretto adempimento contrattuale, ed è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali e all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

22.4.2. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

22.4.3. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

ART. 23. GARANZIE E POLIZZE

23.1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

23.2. Ai sensi dell'art. 117 del Codice e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione

denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 co. 3 del Codice per la garanzia provvisoria. Per ogni ulteriore indicazione in merito alla garanzia definitiva, si fa riferimento al disciplinare di gara.

23.3. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.

23.4. In alternativa, l'Aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

23.5. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

23.6. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

23.7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

23.8. Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

23.9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, co. 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, ex art. 42, comma 3, dell'All 1.7 al Codice, che possano determinare a carico dell'Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

23.10. Tale polizza è presentata per un massimale pari a 2,5 milioni di euro.

23.11. L'operatore economico incaricato delle prestazioni dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

23.12. Il contratto è stipulato con le modalità previste ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice.

ART. 24. MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

24.1. Non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può avanzare senza ritardo, richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta sia avanzata da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo, tenendo conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali in sede di revisione secondo quanto sotto specificato con riferimento alla “Revisione prezzi”, entro un termine non superiore a tre mesi. Le modifiche di cui al presente paragrafo devono essere autorizzate dal committente. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

24.2. Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che

determinano una variazione in aumento o in diminuzione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, rispetto ai costi desumibili dal Prezziario regionale utilizzato per la quantificazione del valore dell'appalto, in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, si procederà alla revisione dei prezzi con le modalità di seguito esposte.

24.3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul relativo portale istituzionale:

24.4. All'avverarsi della condizione sopra precisata, si procederà ad aggiornare i prezzi contrattuali dei servizi non ancora contabilizzati, in misura pari all'80% dell'eccedenza rispetto al 5% di aumento, relativamente alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, da assoggettare a ribasso d'asta.

24.5. La revisione dei prezzi può essere richiesta dal soggetto aggiudicatario del contratto una sola volta nel corso del rapporto contrattuale a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha presentato offerta.

24.6. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'avvenuto riconoscimento dei maggiori prezzi contrattuali, si dovessero realizzare i presupposti previsti dall'art. 120, c. 8, del Codice per l'operatività del meccanismo di rinegoziazione per la necessità di ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, si procederà a congruaggio tenendo conto della maggiorazione già riconosciuta in sede revisionale.

24.7. L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta)giorni dalla pubblicazione degli indici ISTAT.

24.8. Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

24.9. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere integrato per la sopravvenienza delle circostanze menzionate nei paragrafi che precedono, esso iscrive riserva sul verbale di cui al primo periodo, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul sito istituzionale Istat degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie come previsto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

24.10. La riserva di cui al presente paragrafo non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dal committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

24.11. Il Responsabile del Progetto, in riferimento a quanto previsto alle modalità di adeguamento del corrispettivo previste dal presente articolo, fermi restando i termini previsti da ogni fattispecie, conduce apposita istruttoria al fine di individuare i presupposti per l'operatività della clausola revisionale e della rinegoziazione del contratto. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione dell'esecuzione.

24.12. L'istruttoria potrà essere espletata, in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera/lo svolgimento del servizio/fornitura o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

24.13. Qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi degli articoli 210 e 2011 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

24.14. In relazione alle evenienze di cui al presente paragrafo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti. L'istruttoria del Responsabile del progetto attesta il rispetto della presente condizione.

ART. 25. DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

25.1. I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

25.2. I tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale, sono articolati per fasi:

- a) **FASE A - Progetto di fattibilità tecnica ed economica:** tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP. Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) "*in progress*", e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.
- b) **FASE A - Progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:** tale fase dovrà essere completata e dovranno essere consegnati tutti gli elaborati al Committente entro il tempo massimo di 25 (ventidicinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, previa approvazione del PFTE.. Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) "*in progress*", e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto ad eventuali prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo.
- c) **FASE B - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: l'inizio delle attività** di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere (presumibilmente non meno di un anno) con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ASL, VV.F, Regione, Comune, Soprintendenza, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico amministrativo e con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel presente Capitolato.

25.3. Le tempistiche necessarie per la verifica preventiva della progettazione (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023) saranno stabilite dall'organismo individuato per l'esecuzione della stessa.

25.4. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- 25.4.1. il termine previsto per la redazione degli elaborati della fase A comprende anche i termini per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini, dei monitoraggi, delle verifiche "*ante operam*" e degli studi accessori e specialistici eventualmente ritenuti necessari;
- 25.4.2. il termine indicato per la progettazione non comprende i tempi necessari all'espletamento dell'eventuale Conferenza dei Servizi e di tutti gli eventuali adeguamenti, modifiche e perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti nonché conseguenti alla verifica del progetto;
- 25.4.3. i termini previsti per gli eventuali adeguamenti della progettazione per alle indicazioni della Conferenza dei Servizi sono assegnati al massimo un totale di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione da parte del progettista dell'ultimo parere o prescrizione rilasciato dalle Amministrazioni e dagli Enti preposti, salvo atto scritto motivato da parte del Committente. Si precisa che i 20 giorni di cui sopra non saranno soggetti all'eventuale ribasso offerto

dall'operatore economico;

25.4.4. nel caso in cui si proceda alla verifica art. 42 del Codice contestualmente alla redazione dei diversi livelli di progettazione, i tempi per adeguare la progettazione ai report di verifica intermedia saranno stabiliti dal RUP o dall'Organo di Controllo preposto alla verifica, in proporzione all'entità delle modificazioni/integrazioni all'uopo necessarie. Sarà sempre il RUP a stabilire, a cagione delle modificazioni e/o integrazioni richieste, se concedere o meno congrua proroga al termine per la consegna dei progetti di cui al punto 20.2.

25.5. I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere. Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati.

25.6. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

ART. 26. APPROVAZIONE FASI PROGETTUALI

26.1. L'avvenuta approvazione del progetto sarà comunicata in forma scritta all'Aggiudicatario da parte del Responsabile del progetto. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

26.2. L'Aggiudicatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate da Committente e dall'Azienda Sanitaria, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte del Committente. In conseguenza di ciò, l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte del Committente.

ART. 27. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

27.1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

27.2. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

ART. 28. ULTERIORI DISPOSIZIONI

28.1. Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di:

- sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute nel caso intervenisse la

stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o CONSIP;

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa risulti conveniente e meritevole.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Committente.

A fronte dell'assoluta parità tra due migliori offerte, il Committente procederà al sorteggio.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

28.2. Qualora in caso di mutate condizioni nella mission dell'ASP, la stessa proceda all'annullamento o alla revoca della procedura di gara, all'annullamento o alla revoca della aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai concorrenti né all'aggiudicatario, ove già individuato.

28.3. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

28.4. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'ASP si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

29.1. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del Soggetto affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e dal Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29/12/2022, reperibili al link <https://www.irsrm.it/codice-di-comportamento-dellente/>;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nel Capo II del Titolo IV della Parte V del del D.Lgs. 36/2023, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse

l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
- quando il Soggetto affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- quando l'Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dal Committente;
- quando l'Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

29.2. Il Committente, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

29.3. La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte del Committente, a far data dal ricevimento della stessa.

29.4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

29.5. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

29.6. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora il Committente non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

29.7. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 124 del Codice.

29.8. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto il Committente procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

29.9. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dello stesso Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

29.10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del codice.

ART. 30. RECESSO

30.1. Il Committente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

30.2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

30.3. All'Aggiudicatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 31. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

31.1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

31.2. L'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

31.3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

31.4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibili riscontri (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

31.5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

31.6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

31.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

ART. 32. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

32.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

32.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

ART. 33. SICUREZZA PERSONALE

33.1. L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. Questa esigenza diviene imperativa considerando la presenza nei luoghi interessati dalle attività oggetto dell'appalto o in vicinanza degli stessi, dei visitatori, dei degenti, dei fruitori dei servizi e dei lavoratori dell'ASP.

33.2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

ART. 34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

34.1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non risolte previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

34.2. È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

35.1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali.

ART. 36. ACCESSO AGLI ATTI

36.1 Il diritto di accesso agli atti di gara della presente procedura è disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs 36/2023 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 37. PATTO D'INTEGRITÀ

37.1. Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Patto di integrità approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023.

37.2. Il contratto, che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura.

37.3. L'Aggiudicatario dovrà altresì rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP approvato con Determina Direttoriale n. 617 del 27/10/2023 a pena di risoluzione del presente contratto.

ART. 38. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

38.1. Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Rosanna Galanti.

ART. 39. ALLEGATI

39.1. Viene **allegato** al presente Capitolato il Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016 integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice.

Tabella n. 1 – Fase di progettazione Fattibilità Tecnico-Economica: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbI.01, QbI.02, QbI.15, QbII.02, QbII.13, QbII.19	27.779,88	Compenso per elaborati di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
	Spese	6.888,94	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		34.668,82	Importo totale

Tabella n. 2 – Fase di Progettazione Esecutiva: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
2.			
	QbII.05, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	29.587,03	Compenso per direzione dell'esecuzione (compreso coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)
	Spese	7.337,08	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		36.924,11	Importo totale

Tabella n. 3 – Fase di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QbIII.07, QcI12	47.070,27	Compenso per piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione
	Spese	11.672,63	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		58.742,90	Importo totale

Tabella n. 4 – Fase di Direzione lavori: elenco delle prestazioni e del corrispettivo

	FASE DI ESECUZIONE (RIF. ALL.I.13)	CORRISPETTIVO (€) IVA ED ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ESCLUSI	DESCRIZIONE
1.			
	QcI.01 QcI.02 QcI.10a QcI.11	63.710,91	Compenso per direzione dell'esecuzione
	Spese	15.799,23	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 24,80%
		79.510,14	Importo totale